

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO PER IL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.Lgs. n.117/2017- CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 12/12/2022 alle ore 18.00 presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione l'assemblea dei soci di IF APS

1. **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017

(omissis)

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Sig. GIOVANNI LA CORTE, il quale chiama alle funzioni di Segretario/a il/la Sig./ra GIULIA TOSCHI .

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 10 soci su n. 12 iscritti. Pertanto ai sensi dell'art.101, secondo comma del D.Lgs.n.117/17, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare nuovamente lo statuto sociale, e che tali modifiche dipendono dalle richieste pervenute dall'Ufficio regionale del RUNTS in ottemperanza a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e da circolari interpretative e decreti attuativi.

Si procede alla lettura degli articoli da modificare, nello specifico gli artt. 14 e 18, evidenziando le modifiche e gli inserimenti di nuove clausole necessarie ai sensi del Codice rispetto alla versione ad oggi vigente, nello specifico relative alla partecipazione e al diritto di voto dei soci minorenni in assemblea, da garantirsi tramite l'esercizio dello stesso da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale. Si è inoltre ritenuto necessario aumentare all'art.19 il quorum deliberativo per le assemblee straordinarie chiamate a votare modifiche statutarie con la seguente previsione "la presenza, personale o a mezzo delega, della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. "

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, per come è stato modificato.

L'Assemblea, *con voto unanime* , delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato i compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altro Registro attualmente in essere e qualsiasi altra pratica relativa.

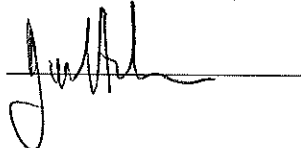
Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI Ferrara APS.

Il Presidente ed il/la Segretario/a vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

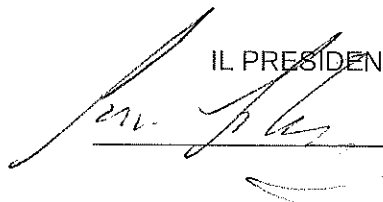
(omissis)

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



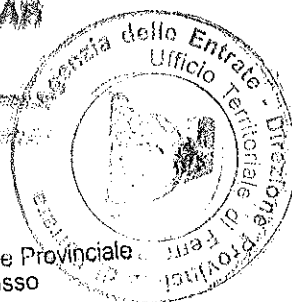
AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

UFFICIO TERRITORIALE N. 3163

Registrato N. 27 DIC. 2022

Atto presente N. 11/2017

*Firma sul delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



STATUTO

IF APS

Associazione di Promozione Sociale

Costituzione e scopi

Art.1

E' costituita con sede legale in Ferrara (FE), un'associazione di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, denominata **IF APS**. L'associazione è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico, ed ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art.2

L'associazione **IF APS** aderisce all'ARCI APS, associazione nazionale di promozione sociale ai sensi del D.Lgs 117/2017, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art.3

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali.

Scopo principale dell'associazione è la realizzazione del Festival di Internazionale a Ferrara, festival di giornalismo, in collaborazione con l'omonima rivista. Inoltre, l'associazione, in un approccio di più ampio respiro, si propone di promuovere attività culturali e artistiche, nonché di fornire servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dei cittadini.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Per raggiungere tali scopi sociali l'associazione potrà:

- a) organizzare incontri, ricerche, convegni, seminari, dibattiti;
- b) organizzare e gestire concerti, spettacoli, iniziative artistiche, scientifiche, musicali;
- c) stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e aziende private per la gestione di tali manifestazioni e per la fornitura dei relativi servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- d) provvedere a curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi

pubblicazioni, incisioni, registrazioni, video-tapes, e altri prodotti audiovisivi;

e) utilizzare la rete telematica creando un apposito sito per lo scambio di informazioni, opinioni e come sede di dibattiti, discussioni e confronto.

Inoltre l'associazione potrà:

- 1) avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
- 2) avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente;
- 3) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- 4) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 5) pubblicare una rivista di argomento affine agli scopi statutari;
- 6) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 7) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Associazione

Art.4

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e ai diritti che ne derivano.

Art.5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato indicandone le motivazioni, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà entro un mese dalla ricezione della comunicazione presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio.

Art.6

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività, le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organismi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo;
- a visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.7

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall'art.5, terzo capoverso.

Art.8

La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Provvedimenti disciplinari

Art.9

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'associazione;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle sue iniziative.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art.10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o privati;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.11

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno

successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

Art.12

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere, culturale, solidaristico, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti e a fondo di riserva.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Organismi sociali

Art.13

Sono organismi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

È organo di garanzia l'Organo di controllo o il Revisore Legale nei casi previsti dalla legge.

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art.14

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni tutti i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee

Art.15

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, a norma dell'art. 24 del CTS, a cui devono essere invitati tutti i soci.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata o con avviso scritto cinque giorni prima della data fissata o con avviso esposto presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell'associazione almeno

20 giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art.16

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria, altresì, individua ed assegna annualmente cariche onorifiche a quei soci che si siano distinti per particolari meriti nella gestione delle attività associative.

Art.17

L'assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. E' onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, secondo le maggioranze previste dall'art. 19, e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

Art.18

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

E' previsto il diritto di voto per uno degli esercenti la responsabilità genitoriale del socio minorenni.

Art.19

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% più uno dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio dell'associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Art.20

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

Art.21

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, a norma dell'art. 26 del CTS, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile ed è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.26

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione;
- proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente**Art.27**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Organo di Controllo



Art.28

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

Scioglimento dell'Associazione

Art.28

La decisione di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, deve essere presa con le modalità previste dall'art.19. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione, che dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, ovvero a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art.29

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il Presidente



Il Segretario





r_emi.ro.Giunta - Prot. 30/12/2022.1262932.E